



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO SULLA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DI SINGAPORE, DALL'ALTRA, FATTO A BRUXELLES IL 19 OTTOBRE 2018

Art. 4.16

Durata

1. Il presente accordo e' concluso per un periodo illimitato. 2. La parte UE o Singapore possono notificare per iscritto all'altra parte l'intenzione di denunciare il presente accordo. 3. Il presente accordo cessa di applicarsi sei mesi dopo la notifica di cui al paragrafo 2, fatto salvo l'articolo 4.17 (Denuncia). 4. Entro 30 giorni dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 2, ciascuna parte puo' chiedere consultazioni per stabilire se la denuncia di qualsiasi disposizione del presente accordo debba avere effetto posteriormente alla data di cui al paragrafo 3. Tali consultazioni sono avviate entro 30 giorni dalla data in cui una parte ha presentato tale richiesta.

Versione in vigore dal 12 ottobre 2023 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018
Estremi	Legge 22 settembre 2023, n. 139
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 ottobre 2023

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-139-2023/art-4.16>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it